



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2229 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. *a*) del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare, i commi 1 e 2, i quali prevedono che, fino al 31 dicembre 2025, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-*bis*, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria a domanda degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, che tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicati dall'articolo 2230 del medesimo Codice e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare e che, se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti delle citate autorizzazioni di spesa;
- VISTO l'articolo 2206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, che, nel coordinare le disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, al comma 1, lettera *c*), fissa l'entità complessiva di tali dotazioni a 160.000 unità, come disposto dall'articolo 798 del medesimo codice, a decorrere dal 1° gennaio 2034;
- VISTO l'articolo 798-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, che, in relazione alle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fissate dall'articolo 798 del medesimo Codice, ne determina la relativa ripartizione;
- VISTO l'articolo 2230, comma 1, lettera *m-sexies*), del Codice dell'ordinamento militare, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. *b*), n. 1) del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede il contingente massimo di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 2229 del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 2230, comma 1-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. *b*), n. 2) del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il quale prevede che il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da *m*) a *m-sexies*), riferite agli anni dal 2020 al 2025, è riservato ai tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, e che, se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso;

RAVVISATA la necessità di determinare il contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria a domanda per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 2229 del Codice dell'ordinamento militare;

DECRETA

Art. 1

1. Il contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da collocare in ausiliaria a domanda per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 2229 del Codice dell'ordinamento militare, è determinato nella misura di n. 32 ufficiali, di cui n. 16 con il grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, e n. 75 marescialli.

Roma, - 7 MAR. 2025

IL MINISTRO

